



Ricorso proposto dalla ASD Duemila12 per l'annullamento del provvedimento di revoca del tesseramento della atleta S.T. con la ASD Duemila12, emesso dall'Ufficio Tesseramento in data 13.1.2023.

La Commissione Tesseramento Atleti composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)

Avv. Cristina Pettinelli (Vicepresidente)

Avv. Innocenzo Marcello Di Manno (Componente)

Avv. Carlo Maione (Componente)

Avv. Giuseppina Morgante (Componente)

Avv. Veronica Perciballi (Componente)

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione svolta, da remoto, il giorno 2.2.2023 e 22.2.2023, per la discussione di merito, sentiti l'Avv. Massimo Segnalini in rappresentanza del Sodalizio e l'avv. Lorenzo Maria Cioccolini in rappresentanza dell'Atleta.

PREMESSO IN FATTO

L'Ufficio Tesseramento Atleti in data 13.1.2023, ha revocato il tesseramento della Atleta S.T. con la ASD Duemila12, *"in seguito alla mancata ricezione del modulo di Primo Tesseramento (Mod. F) dell'atleta S. T., ... in rispetto ed osservanza di quanto stabilito dall' art. 28 Regolamento Affiliazione e Tesseramento. Si trasmettono gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Il Responsabile Stefano Telese"*.



Con istanza presentata alla CTA, il 23.1.2023, la ASD Duemila12 a patrocinio dell'Avv. Massimo Segnalini, ha chiesto: *"che la Ill.ma Commissione Tesseramento Atleti, accertata la assoluta contrarietà alle vigenti disposizioni federali del provvedimento (e la specifica falsa applicazione di quanto disposto dall'art. 28 Regolamento Affiliazione e Tesseramento, impropriamente richiamato nell'abnorme detto provvedimento) ne disponga l'immediato annullamento e ne dichiari la conseguente assoluta inefficacia. Nonché adotti tutti i provvedimenti utili e/o necessari, anche in via di urgenza, a sospendere la efficacia dell'abnorme provvedimento impugnato. Con riserva di ogni altro diritto azione e ragione per i comportamenti ingiustamente subiti dalla scrivente società avanti alle competenti e distinte autorità sia statuali che federali (e segnatamente dinanzi alla Procura Federale) in tale ultimo caso ad opera di altri soggetti affiliati e/o tesserati"*.

L'istanza è stata notificata a mezzo Pec in data 23.1.2023 alla C.T.A. e all'avv. Lorenzo Maria Cioccolini, nella qualità di difensore dell'Atleta e ai genitori dell'Atleta esercenti la responsabilità sulla minore, presso la residenza a mezzo lettera raccomandata.

Ha dedotto il Sodalizio a fondamento della propria domanda:

- *l'aver il Sodalizio Volley Friends cercato "di smantellare il lavoro di costruzione meticolosamente svolto negli anni" dalla Società di appartenenza, con la "richiesta "in blocco"" delle Atlete della ASD Duemila12;*
- *l'essersi S.T., sebbene convocata per l'annata agonistica 2022/2023, presentata "soltanto a n. 2 sedute di allenamento per poi non presentarsi oltre nonostante i contatti con i vari rappresentanti e tecnici del club, preferendo ostinatamente insistere per il trasferimento con il club Volley Friends Roma" e richiedere a patrocinio dell'avv. Yuri Picciotti, con missiva "lo scioglimento del vincolo di tesseramento (con perfetto e pieno*



riconoscimento della sussistenza ed efficacia del vincolo di tesseramento)". Interrottasi ogni trattativa tra i Legali per il bonario componimento della vicenda e, non potendo l'Atleta, incardinare il giudizio attesa la "convocazione del CQR (Centro di Qualificazione Regionale) per la partecipazione al Trofeo delle Regioni 2022", il Sodalizio riceveva richiesta via mail da parte dell'Ufficio Tesseramento di invio "del modulo di tesseramento IN ORIGINALE (Mod. F 2020/21), che in base alle vigenti norme è giacente presso codesta società".

- *l'essersi il Sodalizio adoperato nella ricerca del modulo di tesseramento purtroppo andato perduto a seguito di un furto, prontamente documentato con l'invio della denuncia all'Ufficio Tesseramento, che, inspiegabilmente, ha revocato l'omologa del tesseramento di S.T.;*

- *l'erronea applicazione di quanto disposto dall'art. 28 Regolamento Affiliazione e Tesseramento, impropriamente richiamato dall'Ufficio Tesseramento, nel provvedimento oggi impugnato, non essendosi, nel caso di specie, verificata la circostanza ivi indicata per la revoca; difatti il Sodalizio non è stato in grado di esibire il richiesto modulo di tesseramento, perché non rinvenuto (oggetto di furto nel 2022) e non perché "l'omologazione" sia "stata ottenuta attraverso la produzione di documenti falsi" così come specificatamente indicato nel predetto articolo quale presupposto per la revoca. "Tra l'altro anche qualora il mancato reperimento del modulo detto fosse dipeso da smarrimento anziché conseguenza di documentato e denunciato furto, lo stesso non avrebbe comunque potuto determinare la conseguenza applicata (ma semmai, ed a tutto voler concedere, una mera sanzione amministrativa per negligenza nella conservazione dell'archivio dati) attesa la prolungatissima e pluristagionale permanenza della ragazza con la scrivente società";*



- l'essere il vincolo tra Atleta e Sodalizio "comunque valido e sussistente ove esistano comportamenti concludenti delle parti che facciano ritenere la coscienza e conoscenza della sua esistenza e della sua validità", attesa la pluriennale permanenza dell'Atleta con la ASD Duemila12 "peraltro persino risalente ad alcune stagioni precedenti la annualità di primo tesseramento (la sig.ra Totteri ha infatti iniziato la sua attività sportiva con la Asd Duemila12, nella stagione 2015/2016 (svolgendo n. 6 stagioni nelle attività di minivolley e si è poi definitivamente vincolata a decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021 ed ha pertanto disputato non una, ma ben due stagioni, in età di vincolo, raggiungendo in tali due stagioni le finali nazionali U15 ed U16 con la scrivente società!); Si è costituita l'Atleta a mezzo l'Avv. Lorenzo Maria Cioccolini, il 2.2.2023 per chiedere a questa Commissione: "1) La dichiarazione di inammissibilità dell'istanza/ricorso avverso per violazione dell'art.66, comma 3, del Regolamento giurisdizionale; 2) il rigetto dell'istanza/ricorso avverso; 3) la trasmissione di tutti gli atti alla Procura Federale, affinché la stessa accerti l'eventuale sussistenza di illeciti disciplinari, oltre che collegati alla violazione da parte della ASD Duemila12 e del suo Presidente degli obblighi imposti dalla procedura di tesseramento ed omologazione, anche per la complessiva condotta tenuta nella odierna vicenda dalla ricorrente e per il tenore delle espressioni utilizzate nell'istanza/ricorso introduttiva della procedura. Con espressa richiesta di rifusione di tutte le spese (anche per l'assistenza legale) sostenute per la presente procedura, con condanna a carico della ASD Duemila12."

Ha dedotto l'Atleta partitamente:

in via preliminare:

- l'inammissibilità dell'istanza, non avendo il sodalizio notificato la stessa alla ASD Volley Friends Roma" laddove quest'ultima "non è stata chiamata come parte



controinteressata nella presente procedura da parte della ASD Duemila12, in insanabile violazione del Regolamento Giurisdizionale FIPAV" e, nonostante la stessa "sia stata parte attiva nel carteggio intercorso tra le parti" e quantunque l'Atleta abbia, sin dal termine della stagione 2021/2022 "manifestato alla ASD Duemila12 il proprio interesse per il trasferimento esclusivamente nei confronti della ASD Volley Friends Roma";
nel merito

- l'insussistenza di un valido vincolo sportivo in capo all'Atleta:

- Sia per mancata esibizione del modello F relativo al tesseramento di S.T., atteso che non è stata fornita la prova del lamentato suo furto, laddove "non è stato in alcun modo provato che la ricorrente custodisse il Modulo F dell'atleta presso indirizzo diverso dalla propria sede legale" e precisamente presso l'impianto sportivo Tellene, in Via Aldo Fabrizi, 80B, Roma dove è avvenuto il furto, mentre la sede del Sodalizio si trova in Largo Cannella,7, Roma. Difatti la denuncia è stata presentata dal Legale Rappresentante di altra società sportiva e non dalla ASD Duemila12, così che "non è stato dimostrato in alcun modo che la ricorrente sia stata interessata del furto o, comunque, abbia subito gli effetti e i danni derivanti dal furto oggetto della denuncia in questione" né che il furto abbia avuto "ad oggetto i Moduli F ... dell'ASD Duemila12". Anche le foto prodotte nulla provano, tanto da dedurre che il Modulo F relativo a S.T. "sia effettivamente inesistente";
- Sia perché "Il rapporto sportivo (tesseramento) e il conseguente vincolo sportivo non possono ritenersi validamente costituiti nemmeno per facta concludentia" ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 commi 1 e 2 RAT, dell'art. 30 comma 2 RAT. Inoltre "la 46^a Assemblea Nazionale Straordinaria FIPAV" ha



"portato all'adozione in data 22 gennaio 2023, degli artt. 10 bis, 10 ter e 69 con i quali è stato sostanzialmente abrogato il vincolo sportivo". E ancora sia il Regolamento sia la Guida Pratica impongono che la richiesta di primo tesseramento deve essere sottoscritta anche dai genitori esercenti la responsabilità sull'atleta minore di età. Tale procedura imposta dall'esatta e puntuale compilazione della modulistica, dalla contestuale consapevolezza dell'Atleta che firma e autorizza il tesseramento con il sodalizio di appartenenza, dalla tenuta del documento da parte del Presidente che ne richiede il tesseramento, non possono assolutamente essere sostituiti dalla partecipazione agli allenamenti e alle gare di S.T. né, tanto più, dalle "comunicazioni inviate da parte dell'avv. Picciotti" che, "a quel momento erano corrette, nel senso che a causa dell'omologa il vincolo sportivo, seppur illegittimamente, poteva essere ritenuto operante e, quindi, bisognava necessariamente, tenerne conto ai fini della individuazione bonaria di cui era incaricato il medesimo avv. Picciotti";

- l'omologazione del tesseramento di S.T. ottenuta sulla base di documenti falsi doveva essere revocata ai sensi dell'art. 28 RAT così come è stato. Difatti "il Presidente della ASD Duemila12 ha dichiarato il falso nel corso della procedura di tesseramento on line dell'atleta, avendo dichiarato di essere in possesso del Modulo F sottoscritto dalla famiglia dell'atleta";

- la correttezza della condotta della famiglia T. in sede stragiudiziale non avendo, contrariamente a quanto affermato da controparte, "formulato istanze nei confronti dell'Ufficio Tesseramenti di revoca dell'omologazione del tesseramentoma si è limitata a richiedere all'ASD Duemila 12 di riconoscere l'inesistenza dello stesso,

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



inviando le relative comunicazioni alla Segreteria Generale della Federazione, in quanto tali atti contenevano delle riserve di azione giudiziale per danni anche nei confronti della FIPAV" Di talchè le espressioni utilizzate nell'istanza dal Collega di controparte devono essere oggetto di stralcio, costituendo "condotte disciplinarmente rilevanti in quanto diffamatorie, proprio perché del tutto scollegate dalla realtà".

La CTA sull'eccezione preliminare svolta dall'Atleta e relativa alla dedotta violazione del diritto al contraddittorio per mancata notificazione a tutti i controinteressati, della richiesta di annullamento del provvedimento di revoca dell'omologa a firma dell'Ufficio Tesseramento, ha invitato la ASD Duemila12 a fornire entro il giorno 16.2.2023 la prova dell'invio dell'istanza a tutti i controinteressati, rinviando per la verifica della documentazione e per la discussione al 22.2.2023 ore 16,00.

Nel termine concesso, la ASD Duemila12 ha depositato note esplicative con le quali ha dedotto:

- la irritalità della richiesta della CTA di fornire la prova dell'avvenuta notificazione dell'istanza a tutti i controinteressati del procedimento quando unica controinteressata era, a tutto voler concedere, l'Atleta. Difatti "la Asd Duemila12 si è preoccupata di estendere il contraddittorio all'unico soggetto che, a termini di regolamento, poteva e può dirsi passivamente legittimato (o comunque controinteressato) che era ed è la atleta: ed ha in conseguenza provveduto a trasmettere contestualmente la istanza a Codesta Spett.le CTA ed alla c.d. controinteressata atleta S. T.; Per estremo scrupolo la Asd Duemila12 ha trasmesso la istanza alla atleta ed ai suoi genitori, sia a mezzo racc. a.r. che con Pec al suo difensore



Avv. Cioccolini; Ed infatti la atleta si è regolarmente costituita nel presente procedimento; Non sussiste alcun altro soggetto che possa vantare legittimazione ad intervenire con riferimento a rapporto giuridico (il tesseramento ed il conseguente vincolo sportivo, peraltro sussistente da varie stagioni sportive, che attiene alla sola Asd Duemila12 ed alla atleta S. T., con la stessa società del tutto regolarmente e consapevolmente vincolata)". E ancora, "del tutto privo di pregio è quindi il richiamo all'art. 66, 3 comma Reg. Giurisd. e del tutto fuorviante la erronea e strumentale interpretazione della detta disposizione offerta dalla Controparte. E la ragione di ciò è evidente. Ed infatti allorchè la detta disposizione stabilisce: "3. A pena di inammissibilità, una copia dell'istanza deve essere contestualmente inviata, insieme alla documentazione di cui al comma 2, a eventuali associati o tesserati controinteressati." ovviamente la stessa norma si riferisce ai soggetti interessati dal provvedimento e quindi • ove il provvedimento sia impugnato dall'atleta il controinteressato è la società (e quindi l'associato); • allorchè invece la impugnativa è svolta dalla società il controinteressato è naturalmente l'atleta (e quindi il tesserato). Ma il contraddittorio - e non può che essere così -- è ristretto ai soggetti tra i quali esiste il rapporto oggetto del provvedimento, cioè la Asd Duemila12 e la atleta S. T. (come rappresentata). Giammai un sodalizio può rivestire la posizione di controinteressato nel procedimento di omologa (o revoca della stessa) del tesseramento di atleta con altra società. E quindi Volley Friends non rivestiva, non riveste, come non può rivestire la posizione di controinteressato dinanzi a Codesta Commissione Tesseramento". Tanto più che "la circostanza è stata del tutto incidentalmente appresa dalla Asd Duemila12 ben dopo la presentazione della istanza e precisamente il giorno della udienza di discussione del caso (2 febbraio 2023). Del resto, ed in ogni caso, la Asd Duemila12 al momento della

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



presentazione della istanza non poteva neppure conoscere la costituzione del vincolo (peraltro ed ovviamente sub iudice) della atleta con altro sodalizio: atteso che il fatto stesso, come evidenziato e documentato dalla stessa Controparte è intervenuto in data 23.01.2023)”. La posizione della soc. Volley Friends ha invece rilievo - occorre dirlo - non certo con riguardo al vincolo tesserativo della atleta con altra società, ma in ben altra sede, e precipuamente in quella disciplinare (limitando le competenze giudiziarie all’ambito sportivo) per la manovra aggressiva posta in essere in danno della Asd Duemila12, già ampiamente denunciata”.

Il procuratore di S.T. depositava una nota per chiedere lo stralcio delle controdeduzioni atteso che controparte aveva arbitrariamente utilizzato il termine concessole per reiterare tutte le eccezioni svolte nell’istanza.

All’udienza del 22.2.2023 i procuratori delle parti si riportavano a tutto quanto dedotto nei propri scritti difensivi, reiterando tutte le eccezioni preliminari e La CTA si è riservata di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve essere accolto, dovendo viceversa non confermarsi il provvedimento impugnato reso dall’Ufficio Tesseramento, alla luce della più ampia cognizione devoluta a questa Commissione.

Quanto all’eccezione preliminare sollevata dall’Atleta - relativa alla presunta omessa notifica del ricorso introduttivo nei confronti del soggetto controinteressato - deve primariamente rilevarsi come si appalesi inammissibile e, a ben guardare, disancorata da qualsivoglia addentellato giuridico e fattuale. Difatti ai sensi e per gli effetti dell’art. 67 co. 2 del Regolamento Giurisdizionale *“L’istanza avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento dell’Ufficio Tesseramento deve essere inviata a pena di decadenza,*



entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di ricezione da parte dell'interessato, del provvedimento del predetto Ufficio" mentre ai sensi del successivo art. 68 "Il controinteressato, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di ricevimento dell'istanza, può presentare deduzioni da redigersi, in duplice esemplare, di cui il primo da inviarsi direttamente alla Commissione Tesseramento Atleti ed il secondo all'istante a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata".

Secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. VI - 27/04/2022, n. 3324) "per "controinteressato" s'intende il soggetto, contemplato nell'atto impugnato ovvero facilmente individuabile dalla lettura dello stesso, che, per effetto diretto ed immediato del provvedimento impugnato, abbia ottenuto una posizione giuridicamente qualificata alla conservazione dell'atto impugnato e che perciò ha un interesse sostanziale antitetico e di segno contrario rispetto all'interesse del ricorrente".

E ancora (Consiglio di Stato sez. V - 30/12/2022, n. 11721) " la nozione di controinteressato al ricorso si fonda sulla simultanea sussistenza di due elementi: a) quello formale, rappresentato dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne alla parte ricorrente l'agevole individuazione; b) quello sostanziale, derivante dall'esistenza in capo a tale soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l'azione impugnatoria, e cioè di un interesse al mantenimento della situazione esistente - messa in forse dal ricorso avversario - fonte di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa".

Nel caso in esame, le parti destinatarie del provvedimento di revoca dell'omologa reso dall'Ufficio tesseramento sono l'Atleta e il Sodalizio di appartenenza, sicché non vi è



dubbio che essi siano rispettivamente ricorrente e controinteressato nella successiva impugnazione del medesimo dinnanzi la CTA.

Con riguardo al Volley Friends, invece, si osserva che al momento dell'introduzione della domanda di annullamento della revoca dell'omologa del tesseramento dinnanzi la CTA (23.1.2023), la ricorrente non avrebbe potuto sapere che l'Atleta si era tesserata (lo stesso 23.1.2023) con un'altra società. Con la conseguenza che, anche nel caso in cui la Volley Friends si reputasse un soggetto "controinteressato", tale circostanza non era e non poteva essere nota al ricorrente (tanto più se si considera che l'Atleta non ha atteso neppure il passaggio in giudicato del provvedimento dell'Ufficio Tesseramento prima di tesserarsi con un nuovo sodalizio).

Né rileva la circostanza che alla ricorrente erano note le "trattative" tra il Volley Friends e l'Atleta: tale circostanza, infatti, non è di per sé sufficiente a far assumere al terzo la qualifica di controinteressato.

Ne discende dunque che - per quel che le era noto - unica controinteressata, alla quale notificare la domanda era, per il Sodalizio appellante, l'Atleta.

Appare, pertanto, di ogni evidenza come alcun addebito possa essere mosso nei confronti del Sodalizio ricorrente, attesa l'impossibilità di venire a conoscenza dell'avvenuto tesseramento, tanto che l'eccezione deve essere integralmente respinta, tenuto conto che l'onere ricadente sul ricorrente di procedere alla notifica del ricorso, nell'impossibilità di conoscere l'altro controinteressato, è stata assolta dalla notifica all'Atleta che ben avrebbe potuto chiamare in causa la Società Volley Friends.

Nel merito:

Riguardo al vincolo, dalla ricostruzione offerta dalle parti risulta acclarata la circostanza secondo la quale, a far data dall'annata agonistica 2015/2016 e fino al giorno



13.1.2023, l'Atleta risultava vincolata con la società ASD Duemila12, come pure, che la stessa procedeva al tesseramento presso la società Volley Friends solo in data 23.1.2023.

Cosicchè a nulla rilevano le contestazioni mosse da parte resistente in merito al tesseramento dell'Atleta con la ASD Duemila12 avendo l'Atleta giocato nelle fila del Sodalizio di appartenenza dall'anno 2015 ed essendo stata anche convocata dal CQR (Centro di Qualificazione Regionale) per la partecipazione al Trofeo delle Regioni 2022. La circostanza, correttamente valorizzata dal Sodalizio di appartenenza, supera, di fatto, ogni altra questione formale anche quella relativa alla mancata esibizione del modulo di tesseramento. Invero, per costante giurisprudenza di questa Commissione ma anche del Tribunale Federale - che proprio per la loro funzione, differentemente dall'Ufficio Tesseramento Atleti, sono preposti ad entrare nel merito della questione - tale documento è privo di efficacia costitutiva, ben potendo la prova del vincolo sportivo essere desunta *aliunde*, anche ricorrendo alla valorizzazione delle circostanze di fatto, dalle quali si possa trarre inequivocabilmente la prova della volontà e della consapevolezza dell'Atleta circa l'appartenenza al sodalizio.

Si tratta in sostanza dei *c.d.* comportamenti concludenti, dai quali è comunque possibile desumere la prova dell'acquiescenza del soggetto interessato, rispetto al fatto contestato.

Tale principio consolidato nel tempo e richiamato in analoghe fattispecie decise da questa Commissione (v. da ultimo decisione n. 6 del 29.11.2021) è stato confermato anche dal Tribunale Federale FIPAV che con un recente arresto ha ribadito "*per costante giurisprudenza degli organi giurisdizionali della FIPAV è ormai consolidato il principio secondo cui il vincolo fra atleta e società deve intendersi sussistente anche*



ove esistano comportamenti concludenti delle parti che facciano ritenere la coscienza e conoscenza della sua esistenza.....Ne discende la piena coscienza e conoscenza da parte dell'atleta e dei suoi genitori della esistenza del vincolo e del suo rinnovo per la suddetta stagione a prescindere dalle eventuali omissioni di carattere formale che potranno essere oggetto di esame da parte della Procura Federale" (delibera 17.3.2021 Tribunale Federale FIPAV Comunicato Ufficiale n. 118 del 26.3.2021).

Nella specie, non par dubbio, poiché non contestato, che l'Atleta, con l'accordo dei propri genitori esercenti la responsabilità sulla minore, abbia preso parte a tutte le gare a partire dall'anno 2015, pagando anche le relative quote annuali.

E a nulla vale il richiamo dell'Avv. Cioccolini a quanto deliberato in sede di Assemblea Nazionale Straordinaria FIPAV del 22.1.2023, riguardo le modifiche sul vincolo sportivo, che ancora non sono in vigore.

Le dichiarazioni rese dal Sodalizio all'Ufficio Tesseramento e reiterate dal Legale dell'Atleta all'udienza del 22.2.2023, riguardanti l'impossibilità della Società di produrre il richiesto modulo di tesseramento, a causa di un furto avvenuto nei locali all'interno del quale questo veniva custodito, impone il richiamo all'obbligo di custodia del predetto documento, laddove: *"il presidente del sodalizio che effettua il primo tesseramento atleti ha l'obbligo di garantire l'autenticità e la completezza delle firme leggibili dell'atleta e, se minorenni, di chi esercita la potestà genitoriale, apposte su modulo F; operare all'esito di tale verifica, l'accettazione digitale di tale modulo, con ciò determinando l'immediata omologa del tesseramento; custodire e conservare presso la sede della società per almeno 5 anni il suddetto modulo tesserativo e di esibirlo ad ogni richiesta degli organi della FIPAV"... L'inosservanza anche di anche una sola delle suddette disposizioni costituisce infrazione disciplinare".*



Sul punto si è espresso anche il Legale dell'Atleta che ha contestato sia il luogo di custodia dei documenti, che risulta essere appartenente ad altro sodalizio, sia la mancata denuncia del furto di tutti i documenti societari (tra i quali il modulo di tesseramento sottoscritto) alla FIPAV e alle varie Autorità competenti.

Pertanto, se per giurisprudenza costante di questa Commissione (Delibera Commissione Tesseramento Atleti 25.10.2018) *"La negligenza, poi, dimostrata dal Sodalizio, nell'omettere di conservare la documentazione per cui è causa non può certo motivare lo scioglimento del vincolo poiché deve giudicarsi prevalente il dato fattuale conosciuto a tutte le parti della partecipazione dell'atleta all'attività pallavolistica come tesserata"* del Sodalizio, si rileva che sarà la Procura, già investita della questione dall'Ufficio Tesseramento, a stabilire se sussistono i presupposti per procedere all'azione disciplinare così come peraltro a valutare se le frasi sconvenienti riportate negli scritti difensivi del Sodalizio siano oggetto di provvedimento.

P.Q.M.

La Commissione Tesseramento accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento reso dall'Ufficio Tesseramento il 13.1.2023, confermando il tesseramento dell'Atleta S.T. per la ASD Duemila12.

Dispone l'incameramento della tassa versata dall'Atleta e la restituzione della tassa versata dal Sodalizio.

Affissione albo 10 marzo 2023

F.to Il Presidente

Avv. Patrizia Soldini